

**CAD IT S.p.A.**

Sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a  
Capitale sociale Euro 4.669.600 i.v.  
Codice fiscale e Partita IVA n. 01992770238  
N. REA: VR – 210441

**Quarantacinque S.p.A.**

Sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a  
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.  
Codice fiscale e Partitiva IVA n. 04539940231  
N. REA: VR – 428911

\*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**CAD IT S.p.A. in Quarantacinque S.p.A.**

**ai sensi degli artt. 2501-*bis* e 2501-*ter* cod. civ.**

\*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito “**CAD IT**” o l’“**Emittente**” oppure la “**Società Incorporanda**”), con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 4.669.600 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 01992770238, n. REA: VR – 210441

e

l’Amministratore Unico di Quarantacinque S.p.A. (di seguito “**Quarantacinque**” o la “**Società Incorporante**”) con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 100.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04539940231, n. REA: VR – 428911

hanno redatto ed approvato il seguente

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**CAD IT S.p.A. in Quarantacinque S.p.A.**

**ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter cod. civ.**

### **Premessa**

- a) In data 19 febbraio 2018, Quarantacinque ha promosso, ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di CAD IT che, in tale data, non fossero già detenute da Quarantacinque e, pertanto, n. 7.701.804 azioni dell’Emittente, rappresentanti l’85,766% circa del capitale sociale di CAD IT (l’“**Offerta**”) ad un corrispettivo pari ad Euro 5,30 per ciascuna azione di CAD IT apportata in adesione. A conclusione dell’Offerta, Quarantacinque è giunta a detenere n. 5.953.046 azioni dell’Emittente, pari al 66,292% del capitale sociale di CAD IT: di conseguenza, Quarantacinque controlla di diritto CAD IT.
- b) Al fine di far fronte alle spese ed ai costi connessi all’Offerta, Quarantacinque ha emesso – in data 12 aprile 2018 – un prestito obbligazionario non convertibile, per un ammontare complessivo attualmente pari in linea capitale ad Euro 30.000.000 e sottoscritto da vari fondi di investimento (più precisamente: Magnetar Constellation Master Fund, Ltd, Magnetar Constellation Fund II, Ltd, Magnetar Xing He Master Fund Ltd, Magnetar SC Fund Ltd and Magnetar Constellation Master Fund V Ltd, collettivamente i “**Fondi Magnetar**”) la cui gestione è, in ultima istanza, affidata a Magnetar Financial (UK) LLP (il “**Prestito Obbligazionario**”).
- c) In data 2 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di CAD IT e l’Amministratore Unico di Quarantacinque, alla luce dell’esito dell’Offerta ed in linea con i programmi futuri prospettati da Quarantacinque nel relativo documento di offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 20325 del 7 marzo 2018 e pubblicato in data 9 marzo 2018 anche sul sito internet dell’Emittente, [www.cadit.it](http://www.cadit.it) (il “**Documento di Offerta**”), hanno deliberato di approvare le linee guida per l’esecuzione della fusione per incorporazione di CAD IT nella sua controllante Quarantacinque (la “**Fusione**”).

- d) La Fusione si inquadra nel contesto di un' articolata operazione, iniziata con il lancio dell' Offerta e volta a conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (il "MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), delle azioni di CAD IT (il "Delisting"). Infatti, come ampiamente segnalato nel Documento di Offerta, qualora le azioni ordinarie dell' Emittente non fossero state revocate dalla quotazione e, pertanto, il Delisting non fosse stato conseguito ad esito dell' Offerta, Quarantacinque avrebbe valutato strutture alternative per addivenire al Delisting, ivi inclusa la Fusione di CAD IT in Quarantacinque.
- e) In data 29 maggio 2018, gli organi amministrativi di CAD IT e Quarantacinque hanno deliberato di approvare il presente progetto di Fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-*bis* e 2501-*ter* cod. civ. (il "Progetto di Fusione").
- f) In considerazione del rapporto di controllo di diritto instauratosi tra CAD IT e Quarantacinque all' esito dell' Offerta, del fatto che Quarantacinque è una società in cui sia il Dott. Paolo Dal Cortivo, Presidente ed Amministratore Delegato di CAD IT, che la Dott.ssa Giulia Dal Cortivo, Amministratore Delegato di CAD IT, detengono una quota superiore al 20% dei diritti di voto, nonché della significatività della Fusione, la stessa costituisce un' operazione con parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ("Regolamento OPC") e della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT ai sensi dell' art. 2391-*bis* cod. civ. e del Regolamento OPC, come da ultimo modificata in data 14 marzo 2017 (la "Procedura OPC"). Pertanto, il comitato per il controllo e rischi di CAD IT, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate (il "Comitato OPC") è stato coinvolto nella fase istruttoria della Fusione, nonché nell' approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all' assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT; peraltro, il presente Progetto di Fusione è stato approvato con parere favorevole di tale Comitato, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, circa la sussistenza di un interesse per la Società Incorporanda all' esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione.
- g) In conseguenza del ricorso all' indebitamento finanziario contratto da Quarantacinque – mediante emissione del Prestito Obbligazionario – per realizzare l' Offerta, in relazione alla Fusione trova applicazione l' art. 2501-*bis* cod. civ. Pertanto:
- (i) *ex art. 2501-bis*, co. 2, cod. civ., il Progetto di Fusione indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione;
  - (ii) gli organi amministrativi di CAD IT e Quarantacinque, *ex art. 2501-sexies* cod. civ., in data 10 maggio 2018 hanno depositato presso il Tribunale di Verona istanza per la nomina dell' esperto di cui all' art. 2501-*sexies* cod. civ., avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, co. 4, cod. civ. di richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di attestare, nella propria relazione, la congruità dal Rapporto di Cambio (come *infra* definito); *ex art. 2501-bis*, comma 4, cod. civ., tale relazione deve altresì attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. Con provvedimento del 24 maggio 2018, depositato in data 25 maggio 2018, il Presidente del Tribunale di Verona ha nominato quale esperto comune PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
  - (iii) gli organi amministrativi di CAD IT e Quarantacinque, *ex art. 2501-bis*, co. 5, cod. civ., hanno affidato a BDO Italia S.p.A. ("BDO"), società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di Quarantacinque, l' incarico di rilasciare la relazione da allegare al Progetto di Fusione. La

relazione resa da BDO *ex art. 2501-bis*, co. 5, cod. civ., è allegata al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato “D”.

- h) Le assemblee straordinarie degli azionisti di CAD IT e Quarantacinque chiamate ad approvare la Fusione si terranno entrambe il giorno 13 luglio 2018.

### **1. Società partecipanti alla Fusione**

*Società Incorporante*

**Quarantacinque S.p.A.**, con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 100.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04539940231, n. REA: VR – 428911.

*Società Incorporanda*

**CAD IT S.p.A.**, con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 4.669.600 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 01992770238, n. REA: VR – 210441, con azioni ordinarie quotate sul MTA.

### **2. Statuto della Società Incorporante**

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione è quello riportato *sub* Allegato “A” al presente Progetto di Fusione (lo “**Statuto**”).

Si dà atto, in particolare, che l’adozione dello Statuto comporterà, tra l’altro, quanto segue:

- la modifica della denominazione sociale in “CAD IT S.p.A.”
- l’adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto sociale della Società Incorporanda;
- l’aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 65.286 e la suddivisione del capitale sociale in massime n. 16.528.622 azioni ordinarie.

Si precisa che detto Statuto non indica l’importo del capitale ed il numero delle azioni *post* Fusione, la cui esatta determinazione sarà accertata solo ad esito del definitivo numero di azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante al momento della Fusione e dell’individuazione del numero di azioni della Società Incorporanda oggetto del Diritto di Recesso (come *infra* definito) non acquistate da soci (fermo restando che le azioni possedute dalla Società Incorporante non saranno oggetto di concambio) e/o da terzi prima dell’atto di Fusione, ai sensi dell’art. 2437-*quater*, cod. civ., come meglio precisato ai successivi punti 4 e 9 del presente Progetto di Fusione.

Si acclude, *sub* Allegato “B”, lo statuto vigente della Società Incorporante; è fatta avvertenza che, in data 28 maggio 2018, la Società Incorporante ha deliberato l’adozione dello statuto che si riporta *sub* Allegato “C”, ad oggi non iscritto al Registro delle Imprese, e – nella stessa assemblea – ha deliberato il frazionamento delle azioni in numero di 10.000.000, con effetto dal termine dell’avvenuta dematerializzazione delle azioni.

### **3. Rapporto di Cambio**

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento e, in particolare, (I) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale redatta alla data del 30 aprile 2018 (composta di stato

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) e approvata dall'Amministratore Unico della Società Incorporante in data 29 maggio 2018, e (II) per la Società Incorporanda, in conformità all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2018.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico, rispettivamente, di CAD IT e di Quarantacinque sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") a seguito di una ponderata valutazione delle società partecipanti alla Fusione e del loro capitale economico, tenendo altresì conto della natura dell'operazione.

Il Rapporto di Cambio è stato determinato nella seguente misura:

**n. 2,15682889 azioni ordinarie di Quarantacinque S.p.A., prive di valore nominale espresso, per n. 1 azione ordinaria di CAD IT S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dagli organi amministrativi di CAD IT e Quarantacinque ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento. Ai fini dell'individuazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di CAD IT si è avvalso di un consulente finanziario di comprovata professionalità.

Sul Progetto di Fusione è stato espresso, in data 29 maggio 2018, motivato parere favorevole da parte del Comitato OPC di CAD IT circa la sussistenza di un interesse per CAD IT all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione stesso.

Inoltre, come ricordato in premessa, in conseguenza del ricorso all'indebitamento finanziario per la realizzazione dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza in CAD IT da parte di Quarantacinque, troverà applicazione l'art. 2501-*bis* cod. civ. ("*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*"), rendendosi pertanto necessario che il Progetto di Fusione indichi (si veda il punto 10 del presente Progetto di Fusione) le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art. 2501-*bis*, comma 2, cod. civ.).

La relazione di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. che, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione ai sensi del secondo comma dell'art. 2501-*bis* cod. civ., sarà redatta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto comune delle società partecipanti alla Fusione, nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. dal Presidente del Tribunale di Verona, tribunale del luogo in cui hanno sede entrambe le società partecipanti alla Fusione, con provvedimento depositato il 25 maggio 2018. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

La relazione *ex art. 2501-bis*, co. 5, cod. civ. è stata redatta da BDO, società incaricata della revisione legale dei conti di Quarantacinque, ed è riportata in allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato "D".

#### **4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante**

Il concambio delle azioni ordinarie di CAD IT, di proprietà di azionisti diversi da Quarantacinque, sarà soddisfatto secondo il rapporto indicato al precedente paragrafo 3, mediante assegnazione di massimo n. 6.528.622 azioni di Quarantacinque di nuova emissione, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa Quarantacinque, come emerge dallo Statuto allegato al presente Progetto di Fusione.

Per effetto ed in esecuzione della Fusione, la Società Incorporante procederà ad effettuare, al servizio del concambio, un aumento di capitale sociale per un importo massimo di Euro 65.286 mediante emissione di massime n. 6.528.622 azioni prive di valore nominale espresso. Si precisa che l'importo del citato aumento di capitale, nonché il predetto numero di azioni, potrà differire da quello riferito alla data del presente Progetto di Fusione per effetto: (a) dell'esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) da parte degli azionisti di CAD IT, che non avranno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione; e (b) di eventuali operazioni di acquisto di azioni di CAD IT effettuate dalla Società Incorporante fino alla data di esecuzione della Fusione.

In conformità all'art 2504-ter, secondo comma cod. civ., non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione della Società Incorporante in concambio delle azioni della Società Incorporanda possedute dalla Società Incorporanda medesima o dalla Società Incorporante. Si segnala che, alla data del presente Progetto di Fusione, la Società Incorporanda e la Società Incorporante non detengono azioni proprie, mentre la Società Incorporante detiene n. 5.953.046 azioni della Società Incorporanda, corrispondenti al 66,292% del capitale di quest'ultima.

In dettaglio, la Fusione sarà attuata mediante:

- (i) annullamento senza concambio delle attuali n. 5.953.046 azioni ordinarie CAD IT (ovvero del diverso numero di azioni che sarà posseduto alla data di efficacia della Fusione) detenute dalla Società Incorporante alla data del presente Progetto di Fusione;
- (ii) annullamento con concambio (in misura pari al Rapporto di Cambio) delle azioni ordinarie CAD IT in circolazione alla data di efficacia della Fusione, diverse da quelle indicate *sub* (i). La Società Incorporante resta impegnata a prestare ogni attività utile affinché i soci della Società Incorporanda possano ottenere un numero intero di azioni in sede di concambio.

Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. alla data di efficacia della Fusione.

## **5. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili**

Le azioni ordinarie emesse dalla Società Incorporante in cambio delle azioni della Società Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

## **6. Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione**

La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ. verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1 aprile 2018. Qualora, tuttavia, la data di efficacia giuridica della Fusione sia successiva al 31 dicembre 2018, le operazioni della Società Incorporanda, ai solo fini contabili e fiscali, saranno imputate al bilancio

della Società Incorporante con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno solare nel quale cadrà la data di efficacia della Fusione e quindi, presumibilmente, dal 1 gennaio 2019.

La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

## **7. Eventuale trattamento particolare a favore di particolari categorie di soci**

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci. Né la Società Incorporanda né la Società Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare; con riguardo al Prestito Obbligazionario, si dà atto che gli obbligazionisti possono opporsi alla Fusione, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.

## **8. Eventuali vantaggi a favore degli amministratori**

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

## **9. Diritto di recesso**

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso *ex artt.* 2437, 1° co., lett. g) e 2437-*quinquies* cod. civ., derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-*ter* TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di CAD IT (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato – ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ. – in Euro 4,84 (quattro Euro e ottantaquattro centesimi), facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di CAD IT chiamata ad approvare la Fusione (intervenuta in data 24 aprile 2018).

Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione.

## **10. Indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione**

### **10.1. *Il piano economico di CAD IT***

Gli organi amministrativi della società partecipanti alla Fusione ritengono che la Società Incorporante, successivamente alla Fusione, disporrà delle risorse finanziarie sufficienti per far fronte al proprio indebitamento.

Il piano economico di CAD IT per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2023 è stato predisposto dal *management* di CAD IT e condiviso con il Consiglio di Amministrazione di CAD IT (il "**Piano Economico CAD IT**").

Il Piano Economico CAD IT è stato redatto in ipotesi di continuità aziendale del *business* in configurazione con la previsione di una fusione per incorporazione di CAD IT in Quarantacinque a partire dal quarto trimestre dell'anno fiscale 2018 e prevede quanto di seguito illustrato.

#### Conto economico

- il mantenimento dei contratti in essere verso i clienti del gruppo CAD IT (il “**Gruppo**”), tramite erogazione di servizi di manutenzione e consulenza, rilascio di nuove licenze e aggiornamenti delle licenze in uso. L’assunzione circa il mantenimento dei clienti trova fondamento sul rapporto consolidato di questi ultimi con il Gruppo (storicamente il Gruppo ha, in ambito bancario, un tasso di *retention* che si avvicina al 100%), sul valore altamente strategico dei *software* CAD IT nei sistemi IT delle istituzioni finanziarie e sulle barriere all’entrata molto elevate che caratterizzano il settore software destinato al comparto finanziario; la previsione dei ricavi tiene conto di alcuni processi di consolidamento in corso e noti nel mercato bancario;
- l’ottenimento di nuovi clienti nell’ambito del sistema bancario, con i quali il *management* sta già negoziando i contratti, e nei settori assicurativo e industriale;
- l’acquisizione di due società spagnole operanti nel medesimo settore del Gruppo. In particolare, si tratta delle società Desarrollo de Productos Informáticos SA (“**DPI**”), la cui acquisizione è avvenuta nel mese di aprile 2018, e Software Financiero Bolsa S.A. (“**SFB**”), del cui capitale sociale il Gruppo ha acquisito una quota del 30% nell’aprile 2016;
- con riferimento allo sviluppo previsto dei ricavi, il *management* non ha prudenzialmente considerato l’attivazione dei ricavi generati dall’attività di *Business Process Outsourcing* (“**BPO**”) e di *IT Outsourcing*, in fase di sviluppo ed implementazione, per la quale il Gruppo ha già ricevuto manifestazioni di interesse da gruppi bancari di primario livello, sia a livello nazionale che internazionale. L’impatto delle attività di BPO e *IT Outsourcing*, in caso di implementazione durante il periodo del Piano Economico CAD IT, potrebbe portare ad un considerevole aumento della redditività rispetto a quanto rappresentato dal Piano Economico CAD IT;
- il Piano Economico CAD IT è stato redatto con una logica “*bottom up*”, costruendo quindi la *top line* cliente per cliente e per singolo prodotto/servizio venduto. A meno del verificarsi di eventi ad oggi non prevedibili, sulla base dei contratti ad oggi in essere, il *management* stima di raggiungere agevolmente gli obiettivi illustrati nel Piano Economico CAD IT per il 2018 ed il 2019. Inoltre, sono state rilevate, come anticipato, le significative barriere all’uscita. A fini puramente esplicativi, un’eventuale richiesta di cambio di piattaforma per un cliente, oltre a comportare costi significativi in uscita per lo stesso, necessiterebbe anche di un periodo stimabile in 2 anni per l’implementazione;
- il livello di crescita previsto nel Piano Economico CAD IT è reso possibile dall’operazione di Delisting, che consentirà un rafforzamento della *governance*, comportando quindi una maggior focalizzazione sullo sviluppo del *business*. Il Piano Economico CAD IT non ipotizza, al momento, distribuzione di dividendi, focalizzando quindi tutte le risorse finanziarie disponibili alla creazione di valore per gli azionisti;
- con riferimento ai costi per servizi, tale voce comprende principalmente costi per collaborazioni esterne, rimborsi per spese e trasferte, canoni di assistenza e manutenzione, *utilities*, costi amministrativi, costi assicurativi e consulenze di vario genere (legali, contabili etc.). Il *management* prevede che l’incidenza di tali costi subirà una flessione dell’incidenza sui ricavi (dal 18% del 2017 al 14% del 2023). Tale diminuzione è ascrivibile ad un risparmio di costi, ipotizzato dal *management* come diretta conseguenza dell’allocazione dei ruoli e mansioni dei dipendenti interni alle attività di *business* del Gruppo precedentemente affidate a collaborazioni esterne. Il decremento previsto si pone in continuità con quanto già implementato e registrato a livello storico (-36% dal 2015 al 2017). Si prevede inoltre il mantenimento dell’attuale livello di costi attribuibili ai servizi di consulenza, legali, contabili etc.;



- il *management* ha assunto una crescita graduale dei costi del personale. Vista la tipicità del *business* e dei servizi proposti, che non prevedono una diretta proporzionalità tra l'aumento dei volumi e l'impiego di personale, nel periodo previsionale non si ipotizza l'inserimento di nuove risorse. In questo senso si segnala che l'organico ad oggi impiegato è ritenuto dal *management* ampiamente sufficiente a raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. In ottica di mantenimento del personale impiegato, il Piano Economico CAD IT ipotizza la diminuzione dell'incidenza del costo del personale sui ricavi (da 64% a 58% nell'arco del Piano Economico CAD IT).

#### Stato Patrimoniale

- *attivo fisso*: l'evoluzione delle immobilizzazioni è determinata sulla base delle ipotesi di investimenti strutturali previsti dal *management* per il periodo di previsione. In particolare, si prevede di mantenere un livello di investimenti relativi all'implementazione di software e prodotti pari a circa Euro 3,7m (immobilizzazioni immateriali) ed un livello di *capex* di mantenimento pari a circa Euro 1m;
- *crediti verso clienti*: l'andamento nel Piano Economico CAD IT dei crediti verso clienti nel periodo di previsione riflette una tempistica media di incasso pari a 140 giorni, in leggero miglioramento rispetto alla media storica registrata negli ultimi 5 anni (160 giorni), ma prudentiale se si considerano le recenti politiche di gestione del circolante implementate dal *management*;
- *debiti verso fornitori*: l'andamento nel Piano Economico CAD IT dei debiti verso fornitori per il periodo previsionale esplicito riflette una tempistica media di pagamento pari a 150 giorni, in linea rispetto alla media registrata storicamente (146 giorni);
- *capitale circolante netto*: è previsto un andamento stabile durante tutto il periodo del Piano Economico CAD IT, sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti, senza considerare quindi i miglioramenti nella gestione clienti/fornitori che hanno portato ad una maggiore generazione di cassa;
- *posizione finanziaria netta*: anche successivamente all'emissione del Prestito Obbligazionario presenta un valore contenuto, grazie alla buona generazione di cassa del Gruppo che storicamente è sempre stato *cash positive* e con un limitato ricorso all'indebitamento bancario. Il Piano Economico CAD IT ipotizza, altresì, la fusione tra CAD IT e Quarantacinque a partire dal quarto trimestre 2018 con il conseguente *push down* del debito attualmente in capo a Quarantacinque. Al 31 marzo 2018, la posizione finanziaria netta risulta positiva (cassa) per circa Euro 17m, per peggiorare nel quarto trimestre 2018 a seguito del *push down* del debito ad Euro 16m (negativa), pari a circa 1.1x l'EBITDA 2017.

#### **10.2. Il Prestito Obbligazionario**

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata approvata con delibera dell'Amministratore Unico di Quarantacinque in data 5 marzo 2018, come integrata in data 3 aprile 2018. Ai sensi del "*subscription agreement*", Quarantacinque si è impegnata ad emettere, in una o più tranches, titoli obbligazionari per un importo massimo in linea capitale di Euro 53.612.902 che verranno integralmente sottoscritti dai Fondi Magnetar. Alla data del presente Progetto di Fusione, l'ammontare del Prestito Obbligazionario in linea capitale è pari a Euro 30 milioni.

Il Prestito Obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- *prezzo di emissione*: 98% del valore nominale;
- *rimborso*: integrale al quinto anniversario della prima emissione di obbligazioni (*bullet*);

- *tasso annuo nominale*: pari a EURIBOR a 3 mesi (con *floor* pari a 0% e *cap* pari a 1%) più 900 bps;
- *performance fee*: alla data di rimborso integrale del Prestito Obbligazionario (per scadenza ovvero al ricorrere delle ipotesi di rimborso anticipato volontario e obbligatorio), Quarantacinque dovrà corrispondere ai titolari del Prestito Obbligazionario un ulteriore importo (*performance fee*) in misura massima pari al 26,5% (la percentuale applicata – al massimo 26,5% – è contrattualmente proporzionale al debito erogato) della differenza, se positiva, tra (I) l'*Enterprise Value* del gruppo facente capo a Quarantacinque (inclusa CAD IT in caso di mancato perfezionamento della Fusione) al momento del rimborso integrale, calcolato sulla base dell'EBITDA di tale gruppo nel periodo di 12 mesi precedenti il rimborso del Prestito Obbligazionario, moltiplicato per 4,5 e (II) l'*Enterprise Value* di detto gruppo stimato al 31 dicembre 2017 sulla base dell'EBITDA, moltiplicato per 4,5. La percentuale della *performance fee* verrà ridotta proporzionalmente in caso l'ammontare dell'emissione fosse inferiore ad Euro 53.612.902;
- *covenant finanziario*: impegno a mantenere un rapporto tra l'indebitamento lordo consolidato e l'EBITDA consolidato non superiore a 5.5x.

### 10.3. *Analisi della sostenibilità del debito*

Il Piano Economico CAD IT ipotizza il perfezionamento della Fusione nel corso del quarto trimestre 2018 con il conseguente *push down* del debito. Come descritto in precedenza, il Gruppo è sempre stato *cash positive*, ovvero sia capace di finanziare la propria crescita – sia organica, sia di natura straordinaria – attraverso la cassa generata dalla gestione caratteristica, con un ricorso all'indebitamento bancario residuale e legato principalmente ad esigenze di breve periodo e di gestione del capitale circolante.

Sebbene Quarantacinque abbia optato per una forma di finanziamento strutturato, l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ai sensi del Piano Economico CAD IT risulta pari a Euro 16,6 milioni, risultante dal differenziale tra Euro 30 milioni di debito relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario ed una posizione di cassa pari a circa Euro 16,6 milioni e un debito residuo pari a Euro 3,2 milioni. Il *net leverage ratio* patrimoniale definito come il rapporto tra l'indebitamento netto ed il margine operativo lordo, indice utilizzato nella prassi per misurare l'equilibrio finanziario della società e la capacità a rimborsare il debito, risulta pari a 1x, quindi posizionato nella parte bassa della forchetta tipica dei *corporate* italiani individuabile nell'intervallo 1x – 3x.

Con riferimento alla situazione specifica, risulta evidente come l'indebitamento del Gruppo faccia principalmente riferimento al Prestito Obbligazionario per Euro 30 milioni. L'obbligazione presenta un profilo di rimborso interamente a scadenza, non è quindi previsto il rimborso di rate in conto capitale. Inoltre, risulta contrattualmente stabilito nel "*subscription agreement*" che parte dell'emissione obbligazionaria sia destinata alla copertura degli interessi dovuti nel corso dei primi dodici mesi.

Ne consegue che parte dell'emissione obbligazionaria, e più in particolare circa Euro 2,8 milioni, è riferibile alla copertura degli interessi del primo anno.

Con riferimento agli esercizi successivi al primo, la copertura degli interessi è assicurata da un "*interest cover*", *ratio* finanziario utilizzato nella prassi per misurare la capacità delle aziende a far fronte al pagamento degli oneri finanziari, e definito come il rapporto tra "*free cash flow for debt service*" e gli interessi contrattualmente dovuti, superiore a 2x per tutta la durata del Piano Economico CAD IT. Ciò appare confermare, quindi, la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per far fronte al finanziamento in essere.

In funzione delle assunzioni di crescita organica e del perfezionamento delle acquisizioni delle quote di maggioranza di SFB e DPI, il Gruppo sarà in grado di generare un ammontare significativo di cassa, stimato pari a Euro 47 milioni alla data contrattuale di scadenza e quindi di rimborso del debito in conto capitale. Tale previsione avvalorata ulteriormente la capacità del Gruppo a far fronte al proprio indebitamento anche in conto capitale.

Infine, la sostenibilità del debito è stata verificata anche attraverso l'elaborazione di due “*stress case*” (*downside scenario* – caso 1 e *downside scenario* – caso 2), i quali presentano le caratteristiche di seguito riportate.

#### *Downside scenario* – caso 1

Il Piano Economico CAD IT ipotizza che non si verifichi alcuna crescita, e che il fatturato e l'EBITDA siano proiettati in maniera inerziale nel periodo 2018-23 a valori costanti come risultanti dal bilancio relativo all'anno fiscale 2017, rispettivamente pari ad Euro 59 milioni ed Euro 12,3 milioni. Nel contesto di riferimento, l'indebitamento rappresentato nel Piano Economico CAD IT risulta sostenibile come evidenziato dalle tabelle riportate alla pagina successiva. Il Gruppo è in grado di far fronte al rimborso degli interessi, ed ha una generazione di cassa progressiva alla scadenza del Prestito Obbligazionario pari a circa Euro 31 milioni, confermando anche in questo caso la sostenibilità del debito.

#### *Downside scenario* – caso 2

In questo secondo “*stress case*”, la situazione economico finanziaria previsionale è stata ulteriormente peggiorata. Il Piano Economico CAD IT ipotizza che non si verifichi alcuna crescita e che il valore della produzione rimanga costante per tutto il periodo 2018-23 e pari ai valori registrati nell'esercizio 2017, rispettivamente pari ad Euro 59 milioni ed Euro 12,3 milioni. Inoltre, è stata ipotizzata una progressiva riduzione della marginalità (*EBITDA margin*), dal 21% registrato nel 2017 al 14% previsto nel 2023, con una progressiva riduzione del margine operativo lordo da Euro 12,3 milioni del 2017 ad Euro 7,9 milioni nel 2023. Nel contesto specifico, che rappresenta scenario del tutto improbabile, il Gruppo è in grado di far fronte al ripagamento degli interessi periodici e alla data di scadenza del Prestito Obbligazionario la posizione finanziaria netta risulta pari a Euro 13 milioni, rifinanziabile quindi attraverso un finanziamento bancario di tipo *corporate* – che gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione ritengono accessibile e sostenibile – considerando un livello di leva poco superiore a 1,5x EBITDA 2023.

Scenario Management (€'000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cassa e Disponibilità Liquide Equivalenti BOP	14.151	16.566	22.941	30.626	38.771	47.163
Free Cash Flow	2.415	6.375	7.684	8.145	8.392	(23.890)
<b>Cassa e disponibilità Liquide Equivalenti EOP</b>	<b>16.566</b>	<b>22.941</b>	<b>30.626</b>	<b>38.771</b>	<b>47.163</b>	<b>23.273</b>
Debito Lordo Consolidato EOP	33.215	32.706	32.732	32.743	32.803	2.864
Posizione Finanziaria Netta EOP	16.609	9.726	2.067	(6.067)	(14.399)	(20.448)
Δ PFN		6.884	7.659	8.134	8.333	6.049
Flusso di Cassa a Servizio del Debito	3.209	9.305	10.608	11.069	11.316	(17.075)
Financial Interests	(794)	(2.930)	(2.924)	(2.924)	(2.924)	(6.815)

#### Indici

PFN/EBITDA	1,0x	0,5x	0,1x	n.s.	n.s.	n.s.
Debito Lordo Consolidato/EBITDA	2,1x	1,8x	1,7x	1,6x	1,6x	0,1x
Interest Coverage	4,0x	3,2x	3,6x	3,8x	3,9x	(2,5x)

Scenario Downside 1 (€'000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cassa e Disponibilità Liquide Equivalenti BOP	14.151	16.973	20.578	24.056	27.543	31.036
Free Cash Flow	2.822	3.605	3.478	3.486	3.493	(29.266)
<b>Cassa e disponibilità Liquide Equivalenti EOP</b>	<b>16.973</b>	<b>20.578</b>	<b>24.056</b>	<b>27.543</b>	<b>31.036</b>	<b>1.771</b>
Debito Lordo Consolidato EOP	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000	2.000
Posizione Finanziaria Netta EOP	15.788	11.383	7.905	4.418	925	190
Δ PFN		4.405	3.478	3.486	3.493	734
Flusso di Cassa a Servizio del Debito	3.614	6.532	6.398	6.406	6.413	(22.455)
Financial Interests	(792)	(2.926)	(2.920)	(2.920)	(2.920)	(6.811)

#### Indici

PFN/EBITDA	1,3x	0,9x	0,6x	0,4x	0,1x	0,0x
Debito Lordo Consolidato/EBITDA	2,7x	2,6x	2,6x	2,6x	2,6x	0,2x
Interest Coverage	4,6x	2,2x	2,2x	2,2x	2,2x	(3,3x)

Scenario Downside 2 (€'000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cassa e Disponibilità Liquide Equivalenti BOP	14.151	16.003	17.074	18.384	19.878	21.148
Free Cash Flow	1.852	1.071	1.310	1.494	1.270	(31.885)
<b>Cassa e disponibilità Liquide Equivalenti EOP</b>	<b>16.003</b>	<b>17.074</b>	<b>18.384</b>	<b>19.878</b>	<b>21.148</b>	<b>(10.737)</b>
Debito Lordo Consolidato EOP	32.986	32.261	32.260	32.259	32.255	12.988
Posizione Finanziaria Netta EOP	16.944	15.148	13.837	12.342	11.068	12.949
Δ PFN		1.795	1.311	1.495	1.274	(1.881)
Flusso di Cassa a Servizio del Debito	2.645	3.998	4.231	4.415	4.191	(25.073)
Financial Interests	(793)	(2.928)	(2.921)	(2.921)	(2.921)	(6.812)

#### Indici

PFN/EBITDA	1,6x	1,7x	1,5x	1,3x	1,3x	1,6x
Debito Lordo Consolidato/EBITDA	3,1x	3,7x	3,6x	3,5x	3,7x	1,6x
Interest Coverage	3,3x	1,4x	1,4x	1,5x	1,4x	(3,7x)

## CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto nel paragrafo 10 e come esaustivamente indicato nelle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione – redatte ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 3 e 2501-*quinquies* cod. civ., nonché, nel caso delle relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT, dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A – la Società Incorporante potrà disporre successivamente alla Fusione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

\*

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

\*

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 cod. civ.

Verona, 29 maggio 2018


### Società Incorporante

Quarantacinque S.p.A.



### Società Incorporanda

CAD IT S.p.A.



### Allegati:

A, B e C: Statuti della Società Incorporante, così come descritti nel Progetto di Fusione;

D: Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti di Quarantacinque ex art. 2501-*bis*, co. 5, cod. civ.

## **ALLEGATO A**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata “CAD IT S.p.A.”.

#### **Articolo 2 - Sede**

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Verona all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà essere liberamente trasferita nell’ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.
- 2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 4 - Domicilio**

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

#### **Articolo 5 - Oggetto della Società**

- 5.1 La società ha per oggetto l’esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:
- a) l’assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;
  - b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;
  - c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull’uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;
  - d) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati sull’utilizzo di elaboratori elettronici e similari;
  - e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;
  - f) il commercio all’ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all’ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;
  - g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l’uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;
  - h) l’acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
  - i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:
    - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
    - assumere in Italia e/o all’estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a

quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

5.2 In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

#### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

6.1 Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]), rappresentato da numero [•] ([•]) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

6.2 Le azioni sono ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e dell'art. 2354, comma 7, c.c.

#### **Articolo 7 – Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 8 - Strumenti finanziari, prestiti ed obbligazioni**

8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa disciplina statutaria.

8.2 La Società può emettere obbligazioni convertibili o non convertibili; queste ultime, sono emesse mediante deliberazione assunta dall'Organo Amministrativo con le maggioranze previste dall'Articolo 24.2., fatto salvo il disposto dell'articolo 2420 ter cc.

#### **Articolo 9 – Patrimoni Destinati**

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 10 - Finanziamenti**

10.1 La Società, per raggiungere il proprio oggetto sociale, potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

10.2 I predetti finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e salvo diversa pattuizione, si presumono infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 11 - Recesso**

11.1 Il recesso potrà essere esercitato dai Soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.

11.2 Tuttavia, il diritto di recesso non spetta ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 12 - Organi Sociali**

Gli organi della Società sono:

- (a) l'assemblea dei Soci;
- (b) l'organo amministrativo;
- (c) il collegio sindacale.

#### **Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci**

13.1 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

#### **Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

14.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

14.2 L'Assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, sul quotidiano "La Repubblica".

- 14.3 L'avviso contiene:
- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) il luogo di svolgimento dell'assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Articolo 14.6 del presente Statuto;
  - (c) l'elenco delle materie da trattare;
  - (d) eventualmente la data della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita;
  - (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 14.4 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno due amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista a tal fine dalla legge e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 14.5 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 14.6 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.
- 14.7 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 14.8 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### **Articolo 15 – Intervento in Assemblea**

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.
- 15.2 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 15.3 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.



- 15.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo – con facoltà di subdelega, ove ammessa – rappresenta il Socio in assemblea.
- 15.5 La stessa persona non può rappresentare un numero di soci maggiore rispetto a quello massimo stabilito dalla legge.

#### **Articolo 16 – Presidente dell'Assemblea**

- 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 16.3 L'assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 16.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 16.6 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
  - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
  - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze prescritte della legge.

#### **Articolo 18 - Assemblee Speciali**

- 18.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle eventuali assemblee speciali degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
- 18.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dettate dalla legge per le assemblee straordinarie.

#### **Articolo 19 - Annullabilità delle deliberazioni**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono tante azioni, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, la soglia minima a tal fine richiesta dalla legge.

#### **Articolo 20 - Rinvio dell'Assemblea**

I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### **Articolo 21 - Organo Amministrativo**

- 21.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvi i limiti di legge.
- 21.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis c.c.;
  - (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - (c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di esercizio del recesso del Socio;
  - (e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
  - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Articolo 22 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo**

- 22.1 La Società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), secondo la determinazione dell'assemblea.
- 22.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
- 22.3 La nomina degli amministratori della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea dei Soci, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati in sostituzione di precedenti amministratori cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 22.6 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere convocata d'urgenza, a cura del Presidente (o, nel caso in cui il Presidente non sia rimasto in carica, degli amministratori rimasti in carica) l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

- 23.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero almeno due consiglieri ogni volta che lo ritenga/ano opportuno o quando ne faccia richiesta l'organo di controllo, convoca/no il consiglio di amministrazione, ne fissa/no l'ordine del giorno, provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri.
- 23.2 Le convocazioni avvengono per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori) spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo.
- 23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.
- 23.4 Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni cui partecipino, anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza (con le modalità di cui al successivo Articolo 23.7), tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.

- 23.5 Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 23.6 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i componenti dell'organo di controllo.
- 23.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.

#### **Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- 24.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, restando tuttavia inteso che tale maggioranza si intenderà altresì raggiunta qualora vi sia una parità dei voti degli amministratori e il presidente esprima il suo voto favorevole.
- 24.3 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

#### **Articolo 25 - Rappresentanza**

- 25.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti degli atti rientranti nelle competenze loro delegate.
- 25.2 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 21.2, che regola materie per le quali è stabilita natura collegiale delle relative deliberazioni, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e del presente Statuto, le proprie attribuzioni ed i poteri, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati o comitati esecutivi.
- 25.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
- 25.4 In tutti i casi di cui sopra l'organo amministrativo dovrà determinare, al momento della nomina, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, procure e incarichi.
- 25.5 Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato ed è ammesso che lo stesso soggetto possa anche assumere all'interno della Società l'incarico di direttore generale.

#### **Articolo 26 – Rimborso delle spese**

All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, ove determinato all'atto della nomina dall'assemblea dei Soci. A tal fine, l'assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 27 – Collegio Sindacale**

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (un presidente e due sindaci effettivi) nonché da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 27.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.
- 27.3 La revisione legale dei conti può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, dall'assemblea ordinaria, al collegio sindacale all'atto della nomina o può essere demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 27.4 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 27.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 27.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23.7 del presente Statuto per le adunanze del consiglio d'amministrazione.

#### **Articolo 28 - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.

#### **Articolo 29 – Riserva legale**

L'assemblea, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, determina la destinazione degli utili.

Gli utili potranno essere ripartiti tra i soci pro quota e/o accantonati a fondi di riserva.

#### **Articolo 30 - Dividendi**

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine e presso la cassa definiti annualmente dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e sono imputati alla riserva statutaria.

#### **Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione della Società**

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile ed al procedimento di liquidazione si applicano le norme di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

## **ALLEGATO B**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata “**Quarantacinque S.p.A.**”.

#### **Articolo 2 - Sede**

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Verona all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà essere liberamente trasferita nell’ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.
- 2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 4 - Domicilio**

Il domicilio, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società rispettivamente ai Soci, agli amministratori, ai componenti dell’organo di controllo e, se nominato, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, sono quelli che risultano dai libri sociali e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **Articolo 5 - Oggetto della Società**

- 5.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, l’assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni azionarie e non azionarie nonché di interessenze in società ed enti italiani ed esteri, nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale delle società ed enti nei quali partecipa.
- 5.2 La Società potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con la realizzazione degli scopi sociali esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 5.3. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
- 5.4. Sono espressamente escluse le attività per le quali la Legge richieda l’iscrizione in appositi albi od elenchi preclusi alla società.

#### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), rappresentato da numero 1.000,00 (mille virgola zero zero) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.
- 6.2 Il capitale sociale è interamente rappresentato da azioni con diritto di voto.
- 6.3 Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili e rappresentate da certificati azionari nominativi.
- 6.4 La Società, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse.
- 6.5 Nel caso in cui il capitale fosse rappresentato da azioni di categorie diverse, in sede di aumento di capitale offerto in opzione ai Soci, l’assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto, dovrà deliberare l’emissione di azioni di tutte le categorie già esistenti nel rispetto

delle proporzioni preesistenti, e le stesse verranno riservate in opzione ai soci già titolari di azioni della medesima categoria.

- 6.6 Qualora un socio titolare esclusivamente di azioni appartenenti ad una sola categoria ai sensi dello Statuto divenga titolare, a qualsiasi titolo (inclusi acquisti o sottoscrizioni), di azioni appartenenti ad una diversa categoria, tali azioni si convertiranno automaticamente in azioni della medesima categoria di quelle già detenute da tale socio. In tal caso, un amministratore della Società dovrà procedere all'annotazione della conversione automatica nel libro soci, all'annullamento dei certificati azionari rappresentativi delle azioni oggetto di conversione e all'emissione dei nuovi certificati azionari rappresentativi delle azioni risultanti dalla conversione (con gli eventuali pegni e vincoli già presenti sulle azioni convertite), fermo restando che, a far data dal verificarsi del caso di conversione automatica, i titolari delle azioni oggetto di conversione non potranno comunque esercitare i diritti connessi a tali azioni, ma solo quelli connessi alle azioni risultanti dalla conversione. I Soci le cui azioni sono oggetto di conversione dovranno cooperare e fare tutto quanto in loro potere, per quanto occorrer possa, affinché sia data piena ed efficace attuazione alla conversione delle loro azioni. In particolare, i soci le cui azioni sono oggetto di conversione dovranno consegnare agli amministratori (o dare istruzioni al depositario, creditore pignoratizio e/o terzo custode di pegno affinché siano consegnati) i certificati azionari rappresentativi delle azioni oggetto di conversione, per la loro sostituzione. In nessun caso di conversione automatica di azioni saranno dovuti corrispettivi, conguagli o altre prestazioni per il concambio delle azioni convertite con le azioni risultante dalla conversione.

#### **Articolo 7 – Trasferimento delle azioni**

- 7.1. Ciascun socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni (le “**Azioni Oggetto di Trasferimento**”) ad un terzo non socio (il “**Proposto Acquirente**”) dovrà preventivamente offrire in prelazione le Azioni Oggetto di Trasferimento agli altri soci, inviando loro ed all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., alla quale dovrà essere allegata copia dell'offerta vincolante del Proposto Acquirente relativa al trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento, nella quale dovranno essere riflessi i principali termini e le condizioni di detto trasferimento nonché l'identità del Proposto Acquirente, e che dovrà essere sospensivamente condizionata all'esperimento delle procedure qui previste.
- 7.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'Articolo 7.1, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al socio trasferente e, per conoscenza, agli altri soci ed all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione. In tale comunicazione deve essere manifestata la volontà di acquistare tutte le (e non parte delle) Azioni Oggetto di Trasferimento, ai sensi dell'offerta vincolante del Proposto Acquirente relativa al trasferimento delle azioni di cui all'Articolo 7.1.
- 7.3. Qualora più soci abbiano correttamente esercitato il diritto di prelazione, ciascuno di essi acquisterà una percentuale di Azioni Oggetto di Trasferimento pari al numero di azioni della Società da esso possedute diviso per il numero complessivo di azioni possedute da tutti i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, moltiplicato per 100 (cento).
- 7.4. Senza pregiudizio a quanto previsto all'Articolo 7.5., in caso di corretto esercizio del diritto di prelazione, indipendentemente da qualsiasi eventuale diversa disposizione contenuta nell'offerta vincolante di cui all'Articolo 7.1., il pagamento del prezzo delle Azioni Oggetto di Trasferimento e l'iscrizione dei soci acquirenti nel libro dei soci della Società dovranno avere luogo contestualmente. A tal fine, il trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento avrà luogo nel corso dell'esecuzione contrattuale (il “**Closing**”) che dovrà avvenire in conformità alle seguenti previsioni: i) il luogo e la

data del Closing dovranno essere scelte dai soci che abbiano esercitato la prelazione, rimanendo inteso che il Closing dovrà avvenire non appena ragionevolmente praticabile e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'ultima comunicazione di esercizio del diritto di prelazione (ovvero, laddove applicabile, dalla comunicazione di determinazione del valore delle Azioni Oggetto del Trasferimento da parte dell'Esperto di cui al successivo Articolo 7.5); ii) il socio trasferente dovrà avere titolo pieno e cedibile sulle Azioni Oggetto di Trasferimento, libero e privo di ogni vincolo; iii) il socio trasferente ed i soci che abbiano esercitato la prelazione dovranno sottoscrivere e scambiarsi ogni atto, nonché compiere ogni attività che sia necessaria ai sensi della legge applicabile ai fini del trasferimento delle azioni.

7.5. Nel caso in cui il corrispettivo pattuito per le Azioni Oggetto di Trasferimento non sia in tutto o in parte costituito da denaro:

- (A) il socio trasferente ed i soci che abbiano esercitato la prelazione devono tentare di concordare prontamente ed in buona fede, tramite un accordo in forma scritta, il valore in denaro delle Azioni Oggetto di Trasferimento. Il tentativo di accordo sulla determinazione del valore in denaro delle Azioni Oggetto di Trasferimento non deve superare il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento da parte del socio trasferente della comunicazione di cui all'Articolo 7.2;
- (B) se, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni lavorativi di cui sopra non è stato raggiunto un accordo per iscritto circa la determinazione del valore in denaro delle Azioni Oggetto di Trasferimento, il socio trasferente ed i soci che abbiano esercitato la prelazione potranno decidere che il valore in denaro delle Azioni Oggetto di Trasferimento sia determinato da una primaria banca d'affari o una delle quattro principali società di revisione (cioè Ernst & Young, Deloitte, KPMG e Pricewaterhousecoopers), che non abbia ricevuto incarichi dalla Società o dai soci negli ultimi due anni, in qualità di esperto, scelta di comune accordo tra il socio trasferente ed i soci che abbiano esercitato la prelazione ovvero, in mancanza di accordo entro 10 (dieci) giorni lavorativi da tale richiesta ovvero nel caso la società così individuata non sia in grado o non sia disponibile a svolgere l'incarico, dal Presidente del Tribunale di Verona, su istanza della parte più diligente, dopo aver lasciato tempo sufficiente per sentire l'altra parte (l'"Esperto"), fermo restando l'impegno dei soci ad accettare i termini e le condizioni (anche economici) praticati dall'Esperto, ivi comprese eventuali clausole di indennizzo o manleva;
- (C) l'Esperto dovrà: (a) indicare un ammontare pari al corrispettivo che una terza parte di buona fede pagherebbe in una transazione a valori di mercato, determinato in conformità alle appropriate metodologie applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore o in settori simili, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività e delle sue prospettive reddituali, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, del valore di mercato delle partecipazioni direttamente e/o indirettamente possedute, nonché ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al corrispettivo per il 100% del capitale determinato sulla base dei suddetti criteri); (b) agire come esperto con equo apprezzamento in conformità al primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile; (c) non agire come un arbitro salvo che in quanto strettamente richiesto per addivenire alle decisioni qui contemplate; (d) consentire alle parti di presentare pienamente le proprie ragioni, osservazioni, rilievi e contestazioni nella misura che riterrà opportuna; (e) motivare sommariamente la propria decisione, (f)

previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avere accesso incondizionato ai libri e ai registri della Società e delle sue controllate e, per quanto necessario, all'amministrazione della Società e delle sue controllate; e (g) assumere una decisione circa la determinazione del valore in denaro delle Azioni Oggetto di Trasferimento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data in cui gli è stato conferito l'incarico;

- (D) la determinazione dell'Esperto così nominato sarà definitiva e vincolante per tutti i soci. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico della Società;
- (E) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo corrispondente al valore delle Azioni Oggetto di Trasferimento come sopra determinato dall'Esperto, da pagarsi in denaro, e il pagamento del prezzo delle Azioni Oggetto di Trasferimento e l'iscrizione del socio o dei soci acquirenti nel libro dei soci della Società avranno luogo contestualmente, fermo restando che entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla determinazione del valore delle Azioni Oggetto di Trasferimento da parte dell'Esperto, i soci che abbiano esercitato la prelazione avranno il diritto di comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R. al socio trasferente e, per conoscenza, agli altri soci ed all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione, la propria intenzione di non esercitare il diritto di prelazione.

- 7.6 In caso di mancato esercizio della prelazione nel termine ed alle condizioni previste dall'Articolo 7.2. (ovvero di comunicazione ai sensi dell'Articolo 7.5(E) dell'intenzione di non esercitare il diritto di prelazione a seguito della determinazione dell'Esperto), il socio trasferente potrà liberamente trasferire le Azioni Oggetto di Trasferimento al Proposto Acquirente in conformità all'offerta vincolante di cui all'Articolo 7.1. entro i 40 (quaranta) giorni lavorativi successivi allo spirare del termine di cui all'Articolo 7.2 ovvero successivi alla comunicazione di cui all'Articolo 7.5(E), a seconda del caso. In difetto, il socio trasferente sarà nuovamente tenuto a riavviare la procedura di cui al presente Articolo 7.
- 7.7 Nei casi in cui risulti applicabile il presente Articolo 7, gli amministratori non potranno procedere all'iscrizione del Proposto Acquirente nel libro dei soci se non previo accertamento del rispetto delle procedure di cui al presente Articolo 7.
- 7.8 Fermo e impregiudicato quanto previsto all'Articolo 7.9, ai fini e per gli effetti del presente Articolo 7, il sostantivo "trasferimento", il verbo "trasferire" e simili espressioni indicano qualsivoglia operazione, inclusa la fusione e la scissione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, anche in via temporanea, la titolarità, la proprietà, il possesso, la detenzione di azioni o qualsiasi altro diritto interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle azioni della Società; (ii) la costituzione di usufrutto o di pegno o di altri diritti reali l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi, che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle azioni della Società.
- 7.9 Le previsioni di cui al presente Articolo 7 che precedono non trovano applicazione nel caso di costituzione di pegni o altre garanzie reali costituiti al fine di garantire obbligazioni della Società o delle società da quest'ultima controllate ovvero nel caso in cui il trasferimento avvenga nel contesto di



una procedura di espropriazione o assegnazione forzata a seguito dell'escussione di pegni o altre garanzie reali costituiti al fine di garantire obbligazioni della Società o delle società da quest'ultima controllate.

#### **Articolo 8 - Strumenti finanziari, prestiti ed obbligazioni**

- 8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa disciplina statutaria.
- 8.2 La Società può emettere obbligazioni convertibili o non convertibili mediante deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'Articolo 26.2.

#### **Articolo 9 – Patrimoni Destinati**

- 9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti c.c..
- 9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 10 - Finanziamenti**

- 10.1 La Società, per raggiungere il proprio oggetto sociale, potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.
- 10.2 I predetti finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e salvo diversa pattuizione, si presumono infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 11 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

#### **Articolo 12 - Organi Sociali**

Gli organi della Società sono:

- (a) l'assemblea dei Soci;
- (b) l'organo amministrativo costituito dall'amministratore unico o dal consiglio d'amministrazione;
- (c) il collegio sindacale.

#### **Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci**

- 13.1 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

#### **Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

- 14.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 14.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo oppure dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), purché tali mezzi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.
- 14.3 L'avviso contiene:

- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) il luogo di svolgimento dell'assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Articolo 14.6 del presente Statuto;
  - (c) l'elenco delle materie da trattare;
  - (d) eventualmente la data della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita;
  - (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 14.4 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 14.5 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 14.6 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.
- 14.7 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 14.8 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### **Articolo 15 – Intervento in Assemblea**

- 15.1 Possono partecipare all'assemblea e votare i titolari di azioni aventi diritto di voto che se ne dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate.
- 15.2 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 15.3 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 15.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo – con facoltà di subdelega, ove ammessa – rappresenta il Socio in assemblea.
- 15.5 La stessa persona non può rappresentare più di venti Soci.

### **Articolo 16 – Presidente dell'Assemblea**

- 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 16.3 L'assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 16.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 16.6 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
  - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
  - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 17 - Quorum deliberativi dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società saranno assunte sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria con le maggioranze prescritte dalla legge.

### **Articolo 18 – Quorum costitutivo dell'Assemblea**

- 18.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
- 18.2 Si considerano presenti tutti i Soci correttamente identificati dal presidente.
- 18.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo dei quorum, secondo quanto previsto dalla legge, ma non possono esercitare il diritto di voto.
- 18.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
- 18.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.
- 18.6 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le

deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

- 18.7 Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

#### **Articolo 19 - Voto**

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un Socio è un voto non espresso.

#### **Articolo 20 - Assemblee Speciali**

- 20.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di ciascuna categoria di azioni e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

- 20.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

#### **Articolo 21 - Annullamento delle deliberazioni**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Articolo 22 - Rinvio dell'Assemblea**

I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### **Articolo 23 - Organo Amministrativo**

- 23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvi i limiti di legge.

- 23.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis c.c.;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di esercizio del recesso del Socio;
- (e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

#### **Articolo 24 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo**

- 24.1 La Società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 9 (nove), secondo la determinazione dell'assemblea.

- 24.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

- 24.3 La nomina degli amministratori della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.

- 24.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea dei Soci, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati in sostituzione di precedenti amministratori cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

24.5 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

#### **Articolo 25 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

25.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero almeno due consiglieri ogni volta che lo ritenga/ano opportuno o quando ne faccia richiesta l'organo di controllo, convoca/no il consiglio di amministrazione, ne fissa/no l'ordine del giorno, provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri.

25.2 Le convocazioni avvengono per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori) spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo.

25.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

25.4 Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni cui partecipino, anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.

25.5 Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.

25.6 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i componenti dell'organo di controllo.

25.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.

#### **Articolo 26 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

26.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

26.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

26.3 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

#### **Articolo 27 - Rappresentanza**

27.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti degli atti rientranti nelle competenze loro delegate.

- 27.2 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 23.2, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e del presente Statuto, le proprie attribuzioni ed i poteri, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati o comitati esecutivi.
- 27.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
- 27.4 In tutti i casi di cui sopra l'organo amministrativo dovrà determinare, al momento della nomina, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, procure e incarichi.
- 27.5 Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato ed è ammesso che lo stesso soggetto possa anche assumere all'interno della Società l'incarico di direttore generale.

#### **Articolo 28 – Rimborso delle spese**

All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, ove determinato all'atto della nomina dall'assemblea.

#### **Articolo 29 – Collegio Sindacale**

- 29.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (un presidente e due sindaci effettivi) nonché da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 29.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.
- 29.3 La revisione legale dei conti può essere affidata ricorrendone le condizioni di legge dall'assemblea ordinaria, all'atto della nomina, al collegio sindacale o può essere demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 29.4 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 29.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 29.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 29.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 25.7 del presente Statuto per le adunanze del consiglio d'amministrazione.

#### **Articolo 30 – Revisione legale dei conti**

- 30.1 Il soggetto incaricato della attività di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo (se tale compito non è allo stesso affidato):
- (a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  - (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
  - (d) svolge ogni altra attività che per legge gli compete.

- 30.2 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
- 30.3 L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
- 30.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del suo incarico ed è rieleggibile.

#### **Articolo 31 - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.

#### **Articolo 32 – Riserva legale**

L'assemblea, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, determina la destinazione degli utili.

Gli utili potranno essere ripartiti tra i soci pro quota e/o accantonati a fondi di riserva.

#### **Articolo 33 - Dividendi**

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine e presso la cassa definiti annualmente dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e sono imputati alla riserva statutaria.

#### **Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione della Società**

34.1 La Società si scioglie per una delle seguenti cause:

- (a) per il decorso del termine;
- (b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- (c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- (d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- (e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater, 6° comma, c.c.;
- (f) per deliberazione dell'assemblea;
- (g) per le altre cause previste dalla legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Articolo 35 - Clausola compromissoria**

- 35.1 Le controversie tra i soci o tra i soci e la Società concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri (di nazionalità italiana), nominati in conformità al predetto Regolamento.
- 35.2 Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L'arbitrato avrà sede in Milano nel luogo indicato dal presidente del Collegio Arbitrale.
- 35.3 La presente clausola compromissoria non opererà con riferimento a qualsiasi controversia che, a norma di legge, non sia compromettibile in arbitrato, nel qual caso sarà competente, in via esclusiva, il foro di Verona.

### **Articolo 36 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.



## ALLEGATO C

### STATUTO

#### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata “**Quarantacinque S.p.A.**”.

#### **Articolo 2 - Sede**

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Verona all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà essere liberamente trasferita nell’ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.
- 2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 4 - Domicilio**

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

#### **Articolo 5 - Oggetto della Società**

- 5.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, l’assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni azionarie e non azionarie nonché di interessenze in società ed enti italiani ed esteri, nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale delle società ed enti nei quali partecipa.
- 5.2 La Società potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con la realizzazione degli scopi sociali esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 5.3. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
- 5.4. Sono espressamente escluse le attività per le quali la Legge richieda l’iscrizione in appositi albi od elenchi preclusi alla società.

#### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), rappresentato da numero 1.000,00 (mille virgola zero zero) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.
- 6.2 Le azioni sono ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e dell’art. 2354, comma 7, c.c..

#### **Articolo 7 – Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 8 - Strumenti finanziari, prestiti ed obbligazioni**

- 8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell’assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa disciplina statutaria.

- 8.2 La Società può emettere obbligazioni convertibili o non convertibili; queste ultime, sono emesse mediante deliberazione assunta dall'Organo Amministrativo con le maggioranze previste dall'Articolo 24.2., fatto salvo il disposto dell'articolo 2420 ter cc.

#### **Articolo 9 – Patrimoni Destinati**

- 9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti c.c.
- 9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 10 - Finanziamenti**

- 10.1 La Società, per raggiungere il proprio oggetto sociale, potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.
- 10.2 I predetti finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e salvo diversa pattuizione, si presumono infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 11 - Recesso**

- 11.1 Il recesso potrà essere esercitato dai Soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.
- 11.2 Tuttavia, il diritto di recesso non spetta ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 12 - Organi Sociali**

Gli organi della Società sono:

- (a) l'assemblea dei Soci;
- (b) l'organo amministrativo;
- (c) il collegio sindacale.

#### **Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci**

- 13.1 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

#### **Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

- 14.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 14.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo oppure dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), purché tali mezzi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.
- 14.3 L'avviso contiene:
- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) il luogo di svolgimento dell'assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Articolo 14.6 del presente Statuto;
  - (c) l'elenco delle materie da trattare;

- (d) eventualmente la data della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita;
- (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 14.4 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno due amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista a tal fine dalla legge e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 14.5 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 14.6 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.
- 14.7 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 14.8 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### **Articolo 15 – Intervento in Assemblea**

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.
- 15.2 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 15.3 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 15.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo – con facoltà di subdelega, ove ammessa – rappresenta il Socio in assemblea.

15.5 La stessa persona non può rappresentare un numero di soci maggiore rispetto a quello massimo stabilito dalla legge.

#### **Articolo 16 – Presidente dell'Assemblea**

- 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 16.3 L'assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 16.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 16.6 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
  - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
  - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
  - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze prescritte della legge.

#### **Articolo 18 - Assemblee Speciali**

- 18.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle eventuali assemblee speciali degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
- 18.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dettate dalla legge per le assemblee straordinarie.

#### **Articolo 19 - Annullabilità delle deliberazioni**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono tante azioni, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, la soglia minima a tal fine richiesta dalla legge.

#### **Articolo 20 - Rinvio dell'Assemblea**

I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati

sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

### **Articolo 21 - Organo Amministrativo**

- 21.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvi i limiti di legge.
- 21.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis* c.c.;
  - (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - (c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di esercizio del recesso del Socio;
  - (e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
  - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

### **Articolo 22 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo**

- 22.1 La Società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), secondo la determinazione dell'assemblea.
- 22.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
- 22.3 La nomina degli amministratori della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea dei Soci, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati in sostituzione di precedenti amministratori cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 22.6 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere convocata d'urgenza, a cura del Presidente (o, nel caso in cui il Presidente non sia rimasto in carica, degli amministratori rimasti in carica) l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

### **Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

- 23.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero almeno due consiglieri ogni volta che lo ritenga/ano opportuno o quando ne faccia richiesta l'organo di controllo, convoca/no il consiglio di amministrazione, ne fissa/no l'ordine del giorno, provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri.
- 23.2 Le convocazioni avvengono per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori) spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo.
- 23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

- 23.4 Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni cui partecipino, anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza (con le modalità di cui al successivo Articolo 23.7), tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.
- 23.5 Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 23.6 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i componenti dell'organo di controllo.
- 23.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.

#### **Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- 24.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, restando tuttavia inteso che tale maggioranza si intenderà altresì raggiunta qualora vi sia una parità dei voti degli amministratori e il presidente esprima il suo voto favorevole.
- 24.3 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

#### **Articolo 25 - Rappresentanza**

- 25.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti degli atti rientranti nelle competenze loro delegate.
- 25.2 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 21.2, che regola materie per le quali è stabilita natura collegiale delle relative deliberazioni, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e del presente Statuto, le proprie attribuzioni ed i poteri, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati o comitati esecutivi.
- 25.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
- 25.4 In tutti i casi di cui sopra l'organo amministrativo dovrà determinare, al momento della nomina, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, procure e incarichi.
- 25.5 Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato ed è ammesso che lo stesso soggetto possa anche assumere all'interno della Società l'incarico di direttore generale.

### **Articolo 26 – Rimborso delle spese**

All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, ove determinato all'atto della nomina dall'assemblea dei Soci. A tal fine, l'assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Articolo 27 – Collegio Sindacale**

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (un presidente e due sindaci effettivi) nonché da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 27.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.
- 27.3 La revisione legale dei conti può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, dall'assemblea ordinaria, al collegio sindacale all'atto della nomina o può essere demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 27.4 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 27.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 27.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23.7 del presente Statuto per le adunanze del consiglio d'amministrazione.

### **Articolo 28 - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.

### **Articolo 29 – Riserva legale**

L'assemblea, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, determina la destinazione degli utili.

Gli utili potranno essere ripartiti tra i soci pro quota e/o accantonati a fondi di riserva.

### **Articolo 30 - Dividendi**

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine e presso la cassa definiti annualmente dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e sono imputati alla riserva statutaria.

### **Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione della Società**

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile ed al procedimento di liquidazione si applicano le norme di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

### **Articolo 33 – Norma transitoria**

Fintanto che non si sarà completato il processo di dematerializzazione delle azioni, deliberato dall'assemblea dei soci del 28 maggio 2018, troverà applicazione il regime previgente di emissione dei titoli azionari.

Il presente articolo 33 resterà abrogato con decorrenza dal momento di completamento del predetto processo di dematerializzazione.



**ALLEGATO D**



QUARANTACINQUE S.p.A.

CAD IT S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-*bis*,  
quinto comma del Codice Civile

## Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile

Agli Azionisti di  
QUARANTACINQUE S.p.A.

Agli Azionisti di  
CAD IT S.p.A.

1. Abbiamo esaminato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile il Piano Economico e Finanziario, relativo al periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2023 costituito dal prospetto di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e dalle note illustrative di corredo (di seguito il "Piano"), riportato nella Relazione Illustrativa al Progetto di Fusione approvata dagli organi amministrativi di CAD IT S.p.A. e di Quarantacinque S.p.A. (di seguito, anche solo "le Società") in data 29 maggio 2018. Il Piano contiene i dati previsionali, le ipotesi e gli elementi posti alla base della sua formulazione, tra cui gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'operazione di fusione per incorporazione delle Società. La responsabilità della redazione del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli Amministratori delle Società (di seguito, anche solo gli "Amministratori").
2. Il Piano, che gli organi amministrativi delle Società coinvolte nella operazione ci hanno consegnato, in via anticipata, per consentirci di emettere la presente relazione è stato predisposto dal management e sottoposto al Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. e all'Amministratore Unico di Quarantacinque S.p.A., per essere incluso nella Relazione di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, che illustra e giustifica il progetto di fusione tra le Società.

Il Piano è stato elaborato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi che non necessariamente si verificheranno, descritte nel Capitolo 7 della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. in relazione alla fusione.

Di seguito elenchiamo sinteticamente le principali assunzioni utilizzate che riguardano:

- a. mantenimento dei clienti (rinnovo dei contratti in essere) e ottenimento di nuovi clienti tramite erogazioni dei servizi tipici e la vendita di licenze;
- b. effetti economici legati alle acquisizioni delle due società di diritto spagnolo realizzate una nel corso del 2016, l'altra nel mese di aprile 2018, e che si tradurranno in un aumento dell'EBITDA pari a circa 1,8 mln di Euro;
- c. riduzione dei costi per servizi sui ricavi, che passeranno dal 18% del 2017 al 14% del 2023. Tale decremento si pone in continuità con quanto già registrato a livello storico (-36% dal 2015 al 2017);
- d. crescita graduale dei costi del personale che, tuttavia, sulla durata del Piano avranno un'incidenza decrescente sui ricavi passando dal 64% al 58% nell'arco della durata dello stesso;
- e. un quadro di riferimento della normativa fiscale che non si discosti dal quadro attualmente vigente per quanto attiene alle aliquote Ires ed Irap;
- f. mantenimento di un livello di investimenti significativo nell'attivo fisso con

investimenti relativi all'implementazione di software e prodotti per circa 3,7 mln di Euro oltre ad investimenti in immobilizzazioni per un importo pari a 1 mln di Euro;

- g. miglioramento dei tempi medi di incasso dei crediti verso clienti che si riducono nell'arco temporale del Piano da 160 a 140 giorni;
- h. lieve aumento dei tempi medi di pagamento dei debiti verso fornitori che, in media, passano da 146 a 150 giorni.

Come rilevato dagli Amministratori, le sopra indicate assunzioni ipotetiche sottostanti al Piano, per loro natura contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macro-economico.

Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure internazionali previste per l'esame di informazioni prospettiche dall'ISAE 3400 "*The examination of Prospective Financial Information*" emesso dall'IFAC - *International Federation of Accountants*.

- 3. Sulla base dell'esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, come descritti dagli organi amministrativi nelle note allo stesso, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano, assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni degli organi amministrativi, descritte in sintesi al precedente paragrafo 2. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano è stato predisposto considerando i valori aggregati riferiti alle Società Partecipanti alla Fusione già a partire dall'esercizio corrente che chiuderà al 31 dicembre 2018, ed utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati. Inoltre, è stato elaborato sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli applicati da CAD IT S.p.A. nella redazione del proprio bilancio.
- 4. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi, ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche, descritte in sintesi al precedente paragrafo 2, si manifestassero.
- 5. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile, nell'ambito del progetto di fusione tra le Società e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.
- 6. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 29 maggio 2018

BDO Italia S.p.A.  
  
Manuel Coppola  
Socio